

Ill.mo Sig. **Procuratore Federale F.I.G.C.**  
**Cons. Giuseppe Chiné**






**OGGETTO: Procedimento 901pf22-23 iscritto presso la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.**

**REITERA ED INTEGRAZIONE**

**Richiesta di accesso a TUTTI GLI ATTI, PROVVEDIMENTI e DOCUMENTI ex artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990.**

**Istanza di accesso difensivo ex art. 24, co. 7, legge n. 241 del 1990.**

**Richiesta di accesso a dati e documenti ex art. 5, co. 2, d. lgs. n. 33 del 2013.**


Il sottoscritto Assistente Arbitrale Pasquale De Meo,  il  tesserato F.I.G.C. appartenente alla Sezione di Foggia dell'Associazione Italiana Arbitri (codice , Assistente Arbitrale in forza, per la stagione sportiva 2023/2024, alla Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e la Serie B;

**PROPONE**

ai sensi degli artt. 22 ss. e 24, co. 7, della legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241); 5, co. 2, d. lgs. n. 33 del 2013 e 24, co. 7, legge n. 241 del 1990

**ISTANZA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO**

ai seguenti atti, provvedimenti e documenti, comunque denominati:


1. **TUTTO il fascicolo** relativo al procedimento disciplinare 901pf22-23/GC/gb, iscritto presso la Procura Federale della F.I.G.C. in data 20 aprile 2023 nei confronti dei sigg.ri , avente ad oggetto "Accertamenti in ordine al contenuto dei messaggi intercorsi tra alcuni associati AIA in occasione della gara Milan-Empoli del 7 aprile 2023", la cui archiviazione è stata comunicata allo scrivente in data 06.09.2023 (Prot. 6306/901pf22-23/GC/gb);
2. **AD ESCLUSIONE** dell'allegato che la SV mi ha inviato via PEC il 12 ottobre 2023.

**La reitera della richiesta è in precisazione poiché s'intende questa come la precedente quale RICHIESTA DI ACCESSO A TUTTO IL FASCICOLO.**

Infatti nella Pec vostra richiamata al punto 2 ut supra mi allegavate solo ed unicamente il Provvedimento di Archiviazione e null'altro nonostante la mia prima richiesta fosse infatti finalizzata all'intero fascicolo e che pertanto viene qui reiterata.

La richiesta in epigrafe, finalizzata all'esercizio del diritto di accesso agli atti documentale e civico (*sub specie* civico generalizzato), oltre che difensivo, si fonda sui presupposti normativi richiamati in premessa ed è finalizzata al pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa delle situazioni giuridiche soggettive attive insistenti a me riferibili, morfologicamente e funzionalmente riconosciute e tutelate dall'ordinamento giuridico sportivo di diritto positivo, inevitabilmente lese con le gravi condotte da me denunciate e segnalate ai competenti Organi della giustizia sportiva federale.

Pur nella non richiesta esplicitazione, ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso espressamente riconosciuti dalla legislazione statale, di una motivazione a corredo della presente istanza, si evidenzia come essa sia finalizzata al pieno e corretto soddisfacimento del diritto di



autodeterminazione del sottoscritto in relazione all'esercizio del diritto di azione e tutela delle situazioni giuridiche soggettive attive di diritto sportivo lese dalle condotte imputabili ai soggetti già sottoposti ad indagini da parte di codesta Procura Fedrcalc.

La fattispecie dell'accesso cd. difensivo, qui rilevante, come ribadito ultimamente dai supremi Organi giurisdizionali endofederali (Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sezioni unite, 11 agosto 2023, n. 21), è costruita come *"fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi. In sostanza, sul piano della logica 'difensiva', il legislatore inserisce all'interno di una norma di natura sostanziale uno strumento di valenza tipicamente processuale, fornendo 'azione' alla 'pretesa', anche in senso derogatorio in concreto rispetto ai classici casi di esclusione procedimentale (...). Il diritto d'accesso di cui all'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, quindi, risponde ad un'esigenza difensiva del privato che si traduce in un'accessibilità dei documenti "rafforzata" per esigenze di tutela. La formulazione testuale della disposizione avvalorava un'interpretazione lata del bisogno di protezione, per tale intendendosi certamente, ma non esclusivamente, la tutela giurisdizionale, potendo rientrare anche forme di tutela pre-giurisdizionali o para-giurisdizionali (...)"*.

Del tutto ultroneo dunque, ai fini che qui occupano, il richiamo a granitica e stratificata giurisprudenza delle Supreme Corti sportive, le quali pacificamente attribuiscono al diritto di accesso in capo ai soggetti dell'ordinamento sportivo il rango di situazione giuridica sostanziale rilevante, correlata all'obbligo generale di trasparenza nell'esercizio del potere e, inoltre, lo conformano alla stregua di situazione giuridica soggettiva cui l'ordinamento settoriale non può non accordare protezione, in omaggio al principio di piena giustiziabilità dei diritti e degli interessi dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo settoriale (*ex plurimis* Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni unite, 5 ottobre 2017, n. 74; Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sezioni unite, 29 luglio 2020, n. 97; 8 maggio 2019, n. 100). Principi, questi ultimi, espressi anche dal massimo consesso della giustizia amministrativa (Cons. St., Ad. Plen., 19 febbraio 2020, n. 10) e confermati dal più elevato Organo della giustizia sportiva endofederale, pronunciandosi su di una fattispecie concreta relativa al diniego, opposto ad un tesserato, di accesso agli atti di un fascicolo procedimentale definito con richiesta di archiviazione da parte della Procura Federale (Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sezioni unite, 11 agosto 2023, cit., secondo cui *"a fronte di un procedimento disciplinare avviato dalla Procura federale e esitato nell'archiviazione, in applicazione dei principi di cd. accesso difensivo, di trasparenza nel procedimento, di trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali e più in generale, di trasparenza e democraticità della vita associativa, si configura un diritto dell'interessato ad avere accesso ai documenti relativi al procedimento poi archiviato nei limiti in cui la sua domanda non entri in conflitto con interessi di terzi specificamente presidiati dall'ordinamento generale quali, ad esempio, il diritto alla riservatezza e/o alla segretezza e alla libertà nella corrispondenza"*).

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto

**REITERA E RICHIEDE**

l'accesso **immediato** a TUTTI gli atti, provvedimenti e documenti indicati nel corpo del presente FASCICOLO.

La documentazione potrà essere inviata al seguente indirizzo:

Foggia, 14 ottobre 2023

2023 A.A. Pasquale De Meo

